



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTA l'assegnazione al Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, la Missione 2: *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* Componente C4: *“Tutela del territorio e della risorsa idrica”* Investimento 2.2: *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”* per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni di un importo pari ad euro 6.000.000.000,00, di cui euro 6.000.000.000,00 per progetti in essere;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* associati alla suddetta Missione, ai fini del *“Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”* ed in particolare:

- M2 C4-16 T4 – 2023
Obiettivo: completare almeno 1.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- M2 C4-17 T1 – 2026
Obiettivo: completare almeno 5.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'articolo 9, comma 4 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale le Amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*;

VISTO l'articolo 12 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato nel citato articolo 12;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale *“Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*;

VISTO il DPCM adottato in data 15 settembre 2021 secondo cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 ed il comma 3 dell'articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 che stabilisce quanto segue: *“Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema*



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 riguardante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2022 concernente modifiche al Decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” con la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi;

VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 con il quale sono state fornite apposite indicazioni ai fini dell'adempimento agli obblighi previsti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui si fa espresso rinvio;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”;

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di aggiornamento della *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)* attraverso l’inserimento delle schede tecniche applicate ai differenti regimi e all’introduzione dei requisiti trasversali di semplificazione dell’attività di verifica;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” prevede, al punto 5, che le Amministrazioni titolari degli interventi vigilino sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR;

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS recante le linee guida per il monitoraggio degli investimenti del PNRR, con le quali sono fornite indicazioni operative per l’espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS - Servizio centrale PNRR con cui sono state fornite indicazioni sulle procedure finanziarie relativamente ai trasferimenti delle risorse allocate nei conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi responsabili dell’attuazione dei singoli interventi;

VISTA la Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS sui principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR e le relative linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori;

VISTA la Circolare del 14 aprile 2023, n. 16 adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS - Ispettorato Generale per il PNRR di “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTA la Circolare del 27 aprile 2023, n. 19 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Ispettorato Generale per il PNRR per mezzo della quale sono stati forniti chiarimenti circa l'utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*.

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui i singoli interventi sono identificati da CUP associati attraverso le modalità messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura *"finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"*;

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* recante nuove disposizioni al fine di assicurare la semplificazione del sistema dei contratti pubblici;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

TENUTO CONTO del Decreto del 9 febbraio 2022 della presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità recante le linee guida per la redazione del report di monitoraggio del PNRR in materia di disabilità;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Servizio centrale PNRR recante le istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

CONSIDERATO che è stato elaborato il Si.Ge.Co attraverso l'elaborazione del documento descrittivo recante *"Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Interno"* - Versione 1.0 del 13 ottobre 2022 e dei relativi allegati approvato con Decreto del 14 ottobre 2022;

VISTO il Decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito in Legge n. 6 del 13 gennaio 2023, recante *"Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"*;

VISTO il Decreto direttoriale del 22 novembre 2022 recante l'approvazione e adozione dei *"Manuali di Istruzioni per i Soggetti Attuatori"* concernenti l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi nonché gli adempimenti amministrativo-contabili e le relative *check-list* per le verifiche di ciascuna misura di titolarità del Ministero dell'Interno tra cui la Missione 2: *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"* Componente C4: *"Tutela del territorio e della risorsa idrica"* Investimento 2.2: *"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*;

VISTO il Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO l'articolo 5, comma 5 del citato D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, secondo cui per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario;

VISTO l'articolo 8 del Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, disciplinante le *"Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori"*, che al comma 6 ha disposto che le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: “*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, le risorse assegnate ai sensi del citato comma 139 sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

VISTO il comma 139-*quater*, introdotto dall'articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, secondo cui “*Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.*”;

CONSIDERATO pertanto che le risorse destinate alla graduatoria delle opere ammissibili relativa all'anno 2023, incrementate con le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono pari a euro 1.348.500.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue “*Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno*



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel Decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente”;

VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue “L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento”;

VISTO l’articolo 52-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 secondo cui “le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto. Fino all’adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell’assegnazione del contributo”;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

VISTO, altresì, il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: *“Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati.”*;

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi;

TENUTO CONTO che i contributi sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari, con le seguenti modalità:

- a) per il 20 per cento a titolo di acconto;
- b) per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- c) per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, per come modificato dal Decreto-legge n. 152 del 2021, laddove viene previsto che *“Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'Interno*



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del Decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter”;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e **che lo stesso coincide con la data di aggiudicazione dei lavori;**

VISTO il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede la destinazione di una quota delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000,00 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con Decreto del Ministero dell'Interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente “*lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG*”, nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente Decreto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 agosto 2022, n. 178, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della richiesta di contributo;

CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo è avvenuta esclusivamente con modalità telematica, tramite Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il citato decreto, all'articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

CONSIDERATO che tra gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ritenuti ammissibili, vi sono:

- a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
- b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

CONSIDERATO che tra gli interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ritenuti ammissibili, vi sono:

- a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce)
- b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

CONSIDERATO che tra gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ritenuti ammissibili, vi sono:

- a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
- b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche
- d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico;

VISTO l'articolo 2, comma 5 del citato Decreto del 25 luglio 2022, che ha previsto che gli interventi debbano essere identificati dal CUP e classificati secondo natura, i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo. La natura del CUP deve necessariamente essere identificata con il codice "03 – REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)" e tipologia intervento del CUP diversa da "06 - MANUTENZIONE ORDINARIA", "59 – LAVORI SOCIALMENTE UTILI" o "99 – ALTRO", secondo la seguente classificazione:

- a) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE;
- b) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – sotto-settore STRADALI;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

- c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI - sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA;

VISTO l'articolo 5 del richiamato decreto del 25 luglio 2022 secondo cui, ai sensi dell'articolo 1 commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:

- a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico;
- c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
- d) trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto

VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2022, stabilito dal citato decreto del 25 luglio 2022, ai fini dell'assegnazione del contributo per le annualità 2023, 2024 e 2025 per un ammontare complessivo pari ad euro 4.220.260.113,73 come riportato nell'Allegato 1 al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;

TENUTO CONTO che al fine di garantire il rispetto dei *target* associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha previsto che le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

DECRETA

Articolo 1

Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2022, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2023, sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Nel medesimo Allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.
3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riportate nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Comuni beneficiari del contributo

1. Ai comuni indicati nell'Allegato 3 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati contributi pari a euro 1.347.937.865,43 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

Articolo 3

Attestazione obblighi PNRR

1. Tutti i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse, individuati nell'Allegato 3 al presente decreto, sono tenuti a sottoscrivere l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Allegato n.4 al presente decreto- "*Attestazione rispetto obblighi PNRR*" con cui si impegnano ad accettare e rispettare tutte le disposizioni previste per l'attuazione del progetto.
2. A seguito dell'erogazione dell'acconto, il Soggetto Attuatore è tenuto a caricare la dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, nel modulo ReGiS denominato "Configurazione e Gestione delle Operazioni" nella sezione "Anagrafica Progetto" all'interno della



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

sottosezione “Localizzazione Geografica” dove è possibile accedere alla funzione “Carica documentazione”.

Articolo 4

Termini di affidamento, stato avanzamento e conclusione dei lavori

1. I Comuni Beneficiari del contributo, individuati nell’Allegato 3 al presente Decreto, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:

- i termini per l’affidamento dei lavori, che coincidono con la data di aggiudicazione dei lavori, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono i seguenti:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.

- viene fissato il termine intermedio del **30 settembre 2025** entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% per cento delle opere; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS;
- il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il **31 marzo 2026**, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente Decreto non sono ammessi gli *smart CIG*. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Articolo 5

Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

1. Il monitoraggio e rendicontazione delle opere finanziate ai sensi del presente Decreto è effettuato attraverso il sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 denominato ReGiS. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei *target* collegati.
2. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, con particolare riguardo agli indicatori di realizzazione di interesse per il PNRR, in quanto connessi al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH, si impegnano a rendere disponibile tutta la documentazione pertinente. I comuni provvedono altresì, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, a mettere a disposizione la documentazione di cui al periodo precedente su richiesta del Ministero dell'Interno, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.
2. I comuni destinatari dei contributi ottemperando agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti dal presente articolo assolvono l'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi possono essere utilizzati per le esigenze derivanti dal caro materiali fino alla completa realizzazione dell'opera. In ogni caso, per le varianti in corso d'opera, occorre rispettare il dettame di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011. A conclusione dell'opera le eventuali economie eccedenti restano nella disponibilità dell'Amministrazione titolare del progetto.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Articolo 6

Rispetto dei principi comunitari ai fini dell'applicazione del PNRR

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi a valere sul PNRR, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
2. Ai fini dell'assolvimento di tale principio, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la Ripresa e la Resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, rev. 2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi che comprendano l'acquisto e l'installazione di caldaie a gas, incluse a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH.
3. In linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Una volta attivati gli appalti, sarà parimenti necessario che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social.

Articolo 7

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
 - I. per una quota pari al 20 per cento a titolo di acconto;
 - II. per una quota pari al 70 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni contenute all'interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, alimentando la sezione "Gestione spese" di ReGiS, fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo aggiudicato;
 - III. per il restante 10 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni contenute all'interno del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore adottato con decreto del direttore centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022, inserendo nella sezione di ReGiS – "Gestione spese" – "Giustificativi di spesa", allegata all'ultima spesa registrata, la documentazione relativa al certificato di collaudo, oppure al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice "Attestazione di conclusione dell'intervento".

Articolo 8

Assegnazione risorse disponibili

1. Qualora non si proceda all'erogazione in favore dell'ente assegnatario dell'intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, oppure in caso di mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 4, le risorse rimaste disponibili sono assegnate con Decreto del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale - ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del Decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.
2. A tal fine, i termini previsti dal presente Decreto per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori dagli articoli 7 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 9

Vigilanza e controlli

1. Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con gli altri organismi autorizzati, vigila sugli adempimenti richiesti ed effettua controlli a campione, anche in loco, sulle opere oggetto di contributo.
2. Il Ministero dell'Interno si riserva altresì la facoltà di procedere a verifiche a campione circa la veridicità delle informazioni rese in sede di istanza di contributo, con possibilità di revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Articolo 10

Revoca e riduzione delle risorse assegnate ai Soggetti attuatori

1. Si procede alla revoca e/o alla parziale riduzione delle risorse assegnate, nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo:
 - a) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 4 del presente Decreto;
 - b) violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e/o del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ;
 - c) plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;
 - d) rinuncia da parte dello stesso ente;
 - e) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione della proposta ammessa a finanziamento, nei termini indicati in sede di presentazione della proposta per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore;
 - f) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale;
 - g) verificarsi di una delle circostanze previste dal precedente art. 9, comma 2, del presente decreto.

Articolo 11

Sospensione dell'applicazione della sanzione per PUA e PEBA

1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'Allegato 3 del presente Decreto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 52-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141 della legge n. 145 del 2018 che prevede la riduzione del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*

contributo del 5 per cento in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

Claudio Sgaraglia

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze

Biagio Mazzotta